




# COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Settore Servizi Finanziari



La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità anno 2014) (commi dal 639 al 721), modificata dalla Legge 2 maggio 2014 n.68 (Legge di conversione del D.l. 06 marzo 2014 n. 16), ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo per i servizi Indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti): **Il Comune di Volpiano ha approvato il regolamento con delibera di Consiglio Comunale n.ro 17 del 23 aprile 2014.**

## IMU

### Soggetti passivi

Proprietari di immobili titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili.

### Quali immobili riguarda

Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### L'IMU non si applica:

-abitazione principale e pertinenze della stessa (per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

In riferimento a casistiche più specifiche si rimanda al Regolamento Comunale.

### Base imponibile

Per i fabbricati: rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dal D.l. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale categorie catastali A/1 A/8 A/9 e per le relative pertinenze si applica una detrazione di € 200,00.

Per i terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per i coefficienti stabiliti dal D.l. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.

Per le aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione

### Termini e modalità di versamento

In due rate aventi scadenza:

-prima il **16 giugno 2014**,

-seconda il **16 dicembre 2014**

-In soluzione unica entro **16 giugno 2014**

Autoliquidazione con mod. F24 da pagare presso gli sportelli bancari o postali.

### Aliquote:

**Il Consiglio Comunale ha deliberato le aliquote IMU anno 2014 con atto n.ro 26 del 13 maggio 2014, per il dettaglio vedasi prospetto che segue**

### Dichiarazione

Il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta

## TASI

### Soggetti passivi

Possessore/detentore a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa abitazione principale e aree fabbricabili, come definiti dall' IMU, ad eccezione, dei terreni agricoli.

In caso di più soggetti comproprietari l'obbligazione tributaria si intende in solido.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

### Base imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

### Termini e modalità di versamento

In due rate aventi scadenza:

-prima il **16 giugno 2014**,

-seconda il **16 dicembre 2014**

-In soluzione unica entro **16 giugno 2014**

Autoliquidazione con mod. F24 da pagare presso gli sportelli bancari o postali.

### Aliquote:

**Il Consiglio Comunale ha deliberato le aliquote TASI anno 2014 con atto n.ro 27 del 13 maggio 2014, per il dettaglio vedasi prospetto che segue**

### Dichiarazione

Il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

## TARI

### Soggetto passivo

Chiunque possieda a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva

La gestione del tributo è affidata al Consorzio di Bacino 16.

Gli uffici si trovano presso Volpiano Palace, Via Trento n° 135 – Volpiano, tel. 011.9953000 – apertura al pubblico Lunedì 9.00-12.00 e Giovedì 15.00-17.00.

E mail

[sportello.volpiano@consorziobacino16.it](mailto:sportello.volpiano@consorziobacino16.it)

### Termini e modalità di versamento

In tre rate aventi scadenza:

**31 luglio 2014**

**30 settembre 2014**

**30 novembre 2014**

**In soluzione unica entro il 30 settembre 2014.**

### Il Consorzio di Bacino 16

recapiterà gli avvisi di pagamento

### Attenzione!!!

La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di pagamento

Qualora non si riceva l'avviso occorre rivolgersi al Consorzio di Bacino 16 negli orari sopra riportati

### Tariffe anno 2014

**Il Consiglio Comunale ha deliberato le tariffe TARI anno 2014 con atto n.ro 24 del 13 maggio 2014**

**Vedasi prospetto sul sito internet Comunale**

## ALIQUOTE

Con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.ri 26 e 27 del 13 maggio 2014, sono state approvate rispettivamente le aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) e del Tributo per i servizi Indivisibili (TASI).

Come da Regolamento IUC sono state previste delle diversificazioni di aliquote in considerazione dell'utilizzo dell'unità immobiliare.

**Per poter usufruire delle aliquote di seguito elencate il soggetto passivo è tenuto a presentare, presso il servizio tributi comunale, entro il 16 giugno 2014 apposita dichiarazione redatta su specifico modulo messo a disposizione dall'ufficio Tributi/URP, da cui emergano tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione delle stesse;** qualora la richiesta venga presentata oltre detto termine il Comune l'applicherà solo per il periodo dell'anno successivo alla data del deposito; parimenti, sempre entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata, il beneficiario è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni indicate nel modulo.

In riferimento alla TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, **l'occupante è titolare dell'obbligazione tributaria nella misura del 30% (trenta per cento) e il titolare del diritto reale sull'immobile nella misura del 70% (settanta per cento)** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune.

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU	DETRAZIONE	ALIQUOTA TASI
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale classificata nelle categorie A1-A8-A9 e sue pertinenze.</b> (Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile a catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, per pertinenze si intendono soltanto gli immobili classificati nelle categorie C2-C6-C7 nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ogni categorie catastale indicata, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	<b>4,2% Interamente COMUNE</b>	<b>€200,00</b>	<b>1,8%</b>
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale classificata nelle categorie da A2 ad A7 e sue pertinenze</b>	<b>NON DOVUTA</b>		<b>1,8%</b>
Unità immobiliare <b>concessa in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale e sue pertinenze.</b> L'aliquota opera limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di € 500,00 e si applica ad una sola unità immobiliare ed alle sue pertinenze. Per la quota di rendita eccedente € 500,00 si applica l'aliquota prevista nel caso di immobili locati, appartenenti alle categorie catastali A e C, ad esclusione delle categorie A10, C1 e C3.	<b>7,6% Interamente al COMUNE</b>		<b>1,8%</b>
Unità immobiliari <b>locate o utilizzate ad altro titolo</b> ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali D, A10, C1 e C3	<b>8,5% Interamente al COMUNE</b>		<b>1,8%</b>
Unità immobiliari <b>vuote e/o non utilizzate</b> , ad esclusione delle categorie D, A10, C1 e C3,	<b>9,6% Interamente al COMUNE</b>		<b>1,00%</b>
<b>Altri immobili</b> (aree edificabili, immobili appartenenti alla categoria B, immobili appartenenti alle categorie catastali A (abitazioni) ad esclusione della categoria A10 ed alle categorie C ad esclusione delle categorie C1 e C3, compresi quelli posseduti da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero e da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non siano locati.)	<b>8,9% Interamente al COMUNE</b>		<b>1,00%</b>
<b>Terreni Agricoli</b>	<b>8,9% Interamente al COMUNE</b>		<b>NON DOVUTA</b>
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D <b>utilizzati</b>	<b>7,6% Interamente allo STATO</b>		<b>2,5%</b>
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali A10, C1 e C3 <b>utilizzati</b>	<b>7,6% Interamente al COMUNE</b>		<b>2,5%</b>
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D <b>vuoti e/o non utilizzati</b>	<b>9,1% 7,6% allo STATO 1,5% al COMUNE</b>		<b>1,00%</b>
Fabbricati ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali A10, C1 e C3 <b>vuoti e/o non utilizzati</b>	<b>9,1% Interamente al COMUNE</b>		<b>1,00%</b>
Immobili strumentali agricoli (D10, C6, C7, C2 con annotazione dei requisiti di ruralità presso l'agenzia delle entrate – sezione territoriale)	<b>NON DOVUTA</b>		<b>1,00%</b>

<b>CODICI TRIBUTI IMU</b>	<b>COMUNE</b>	<b>STATO</b>
IMU per <b>abitazione principale e relative pertinenze</b> - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 - <b>categoria catastale A/1 - A/8 - A/9</b>	<b>3912</b>	-
IMU per <b>fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti dal 01/01/2014)</b>	<b>3913</b>	-
IMU per <b>terreni agricoli</b>	<b>3914</b>	-
IMU per le <b>aree fabbricabili</b>	<b>3916</b>	-
IMU per <b>altri fabbricati</b>	<b>3918</b>	-
IMU per gli <b>immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - (Escluso D/10 esente)</b>	<b>3930</b>	<b>3925</b>

<b>CODICI TRIBUTI TASI</b>	<b>COMUNE</b>
TASI per <b>abitazione principale e relative pertinenze</b> - articolo 1, c. 639, L.147/2013 e succ.modif.	<b>3958</b>
TASI per <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> - articolo 1, c. 639, L.147/2013 e succ.modif.	<b>3959</b>
TASI per le <b>aree fabbricabili</b> - articolo 1, c. 639, L.147/2013 e succ.modif.	<b>3960</b>
TASI per <b>altri fabbricati</b> - articolo 1, c. 639, L.147/2013 e succ.modif.	<b>3961</b>

<b>CODICI TRIBUTI TARI</b>	<b>COMUNE</b>
TARI- <b>tassa sui rifiuti</b> - articolo 1, c. 639, L.147/2013 – TARES – art. 14 D.l. n. 201/2011	<b>3944</b>

#### ATTENZIONE!!

Sul sito Web: [www.comune.volpiano.to.it](http://www.comune.volpiano.to.it) alla voce Anutel Calcolo IMU/TASI, è disponibile un programma per calcolare i tributi IMU e TASI e l'eventuale ravvedimento operoso. Inserendo i dati degli immobili e i dati anagrafici è possibile stampare il modello F24.

L'Ufficio Tributi Comunale è disponibile a fornire assistenza per il calcolo di tributi IMU e TASI, per i soli contribuenti proprietari e conduttori di immobili siti nel Comune di Volpiano presentandosi negli orari d'ufficio:

lunedì dalle 10:00 alle 13:00 - martedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 18:30, eventuali aperture prolungate o straordinarie verranno comunicate attraverso il sito internet comunale.

Tel. 011/9954511 – 534 – 563 – 550

Fax. 011/9954512

e-mail: [info@comune.volpiano.to.it](mailto:info@comune.volpiano.to.it) – [tributi@comune.volpiano.to.it](mailto:tributi@comune.volpiano.to.it)

Pec: [comune.volpiano.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.volpiano.to@cert.legalmail.it)

Sul sito del Comune di Volpiano: [www.comunevolpiano.to.it](http://www.comunevolpiano.to.it), nella sezione servizi ai cittadini, pagare le tasse è possibile reperire il regolamento nella sezione Imposta Unica Comunale e nelle sezioni specifiche IMU, TASI e TARI e consultare tutta l'informativa relativa alla nuova imposta.

Le medesime delibere di C.C. e Regolamenti Comunali sono consultabili sul sito dell'Economia e delle Finanze (MEF) [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

#### **NOTA BENE**

**Le informazioni riportate nelle pagine precedenti si riferiscono alla normativa vigente al momento della redazione del documento (15 maggio 2014)**